

IL “DIVORZIO BREVE”

A quarant'anni esatti dall'anniversario della vittoria del referendum sul divorzio, la Camera ha approvato, in prima lettura, il provvedimento sul cosiddetto “divorzio breve”. Si tratta di un'innovazione legislativa, frutto di una mediazione tra le forze politiche e che recepisce le osservazioni di magistrati, esperti e associazioni, attesa da almeno due legislature e finalizzata a rendere più snelle le procedure legali e a ridurre i contenziosi. Questa legge ha un importante significato culturale, accogliendo l'esigenza di una maggiore coerenza tra la giurisprudenza e la società: il Parlamento ha preso atto di quanto la famiglia sia cambiata. Con tale provvedimento si è voluto affermare un principio, che è quello della salvaguardia della famiglia, che deve sopravvivere anche laddove la coppia non riesca a stare più insieme perché è finita la condivisione di affetti tra marito e moglie. Si intende quindi, da un lato, “sminare la cultura del contenzioso”, che troppo spesso continua a caratterizzare le cause di separazione e divorzio, anche e purtroppo a discapito dei figli, e d'altro proporre rimedi e soluzioni per facilitare la vita a chi non ha avuto un matrimonio ideale e cerca soluzioni che spesso coinvolgono la vita di altre persone.

L'ITER

Il testo sul “divorzio breve” (AC. [831-892-1053-1288-1938-2200-A](#)) è stato approvato in prima lettura alla Camera il 29 maggio 2014 con 381 voti a favore e 30 contrari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera.

COSA PREVEDE IL TESTO APPROVATO

*Il testo approvato dalla Camera rende sostanzialmente **più veloci le procedure legali e riduce i contenziosi**. La disciplina vigente prevede infatti un iter lungo e costoso che comincia in Tribunale con l'ottenimento della separazione e, poi, dopo tre anni, una volta definitiva la sentenza, si passa ad un'ulteriore lunga attesa prima che la sentenza di divorzio passi in giudicato.*

Riduzione del tempo di separazione: nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi (separazione giudiziale) viene ridotto dai 3 anni attuali a 1 anno la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Tale termine decorre dalla notificazione della domanda di separazione. Se la separazione è consensuale, il termine si riduce ulteriormente a 6 mesi.

Presenza di figli minori: ai fini della riduzione del termine non si tiene conto della presenza o meno di figli minori. Ciò è stato previsto anche in seguito all'approvazione della legge sulla filiazione¹ che prevede che i figli siano tutti uguali in tutte le situazioni e in tutti

¹ Decreto legislativo n. 154 del 2013 che, intervenendo tanto sul codice civile quanto sulle leggi speciali, attua nell'ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio.

gli effetti. Si è quindi voluto eliminare ogni discriminante tra figli nati all'interno o fuori dal matrimonio, che avrebbe potuto rendere incostituzionale la norma. Inoltre, si è ritenuto che la riduzione del termine per la proposizione della domanda di divorzio potesse tradursi in una complessiva riduzione del periodo conflittuale e, quindi, in un minor danno per i figli minori. Non va infatti dimenticato che l'interesse del minore, nel contesto della crisi di coppia, sia già tutelato grazie all'entrata in vigore della legge sull'affido condiviso che tende a garantire il diritto alla bigenitorialità dei minori e a delimitare la conflittualità delle coppie nel momento della crisi coniugale.

Scioglimento della comunione dei beni: il testo chiarisce che la comunione dei beni si scioglierà nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. La normativa vigente prevede invece lo scioglimento solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Disciplina transitoria: viene garantita l'immediata operatività della legge anche nel caso in cui il procedimento di separazione risulti pendente all'entrata in vigore della nuove norme.

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 831, AC 892, AC 1053, AC 1288, AC 1938, AC 2200

[iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

A S 1504

[iter](#)